

" ALEPH BARDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE"

STATUTO

ALLEGATO ALL'ART. 1

Registrato all'UT Graciosa 211

13 MAR. 2015

n. 781

serie 3



Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, denominata **"ALEPH BARDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE"**. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'associazione sportiva ha sede legale in Villa Carcina (BS), Via Bernocchi n. 8

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva, ricreativa, sociale e culturale finalizzata al benessere delle persone nell'ambito delle discipline quali Yoga, Pilates, Tai Chi Chuan, ginnastica per anziani, riprogrammazione posturale, ginnastica ritmica, danza e delle discipline olistiche, bio-naturali, del suono armonico, del riequilibrio energetico e di ogni altra disciplina eventualmente integrata.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) L'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche e di ogni attività di carattere ricreativo, culturale, e sociale, finalizzata allo studio, all'insegnamento e alla diffusione delle discipline Yoga, Pilates, Tai chi chuan, ginnastica per anziani, riprogrammazione posturale, ginnastica ritmica, danza e di ogni altra disciplina eventualmente integrata, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale.
- b) L'esercizio e la promozione, la formazione e la pratica delle discipline olistiche, bio-naturali e del suono armonico, del riequilibrio energetico e di ogni altra disciplina eventualmente integrata compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- c) La promozione e l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, gare, tornei ed ogni altra attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali l'associazione intenderà aderire;
- d) L'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, culturali e ricreative nazionali ed internazionali;
- e) L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre ecc., e dei servizi connessi quali bar, strutture ricreative e di relax come sauna e bagno

turco, massaggi di qualsiasi natura, solarium, ecc. , anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;

- f) L'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste; produzione di materiale audio video a carattere divulgativo.
- g) L'attività di commercio di articoli alimentari e non alimentari, integratori alimentari per lo sport, abbigliamento e accessori sportivi, gadgets, oggettistica e strumenti vari complementari all'esercizio e alla pratica delle discipline olistiche, bio - naturali, suono armonico, riequilibrio energetico, Yoga, Pilates, Tai chi chuan, ginnastica per anziani, riprogrammazione posturale, ginnastica ritmica, danza ed ogni altra disciplina eventualmente integrata.
- h) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport (nell'ambito dello Yoga, Pilates, Tai chi chuan, ginnastica per anziani, programmazione posturale, ginnastica ritmica, danza), la valorizzazione e la promozione delle discipline olistiche e bio-naturali, del suono armonico, del riequilibrio energetico e di ogni altra disciplina eventualmente integrata, l'Associazione si propone, inoltre, di:

- I) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- II) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- III) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
- IV) Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
- V) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- VI) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
- VII) Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento (vendita di dvd, libri, candele, incensi, prodotti di artigianato orientale etc)
- VIII) Pubblicare giornali periodici da distribuire, per almeno 1/3, ai soci dell'Associazione.
- IX) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni culturali e iniziative sportive.
- X) Promuovere, diffondere ed esercitare ogni attività culturale, turistica e ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione del bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione un numero illimitato di persone fisiche di ambo i sessi e di persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto.

I soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori**
- b) **Soci Effettivi**
- c) **Soci Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci Junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
- d) **Soci Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione.

Il socio onorario non paga la quota associativa.

La distinzione di categoria prevista per fini esclusivamente interni all'Associazione, non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno, infatti, eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene per domanda degli interessati;

il mancato espresso diniego, da parte dell'organo amministrativo all'iscrizione dei soci, si intende tacito accordo. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che, comunque, non devono essere verbalizzati né comunicati.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.

I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni, sia legislative sia regolamentari, vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere buona condotta morale nell'ambito dell'Associazione e al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè :

1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione secondo le modalità previste dalla stessa.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti associati C.S.E.N.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare, con il proprio voto, alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso improprio delle attrezzature sociali.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. **Quota associativa annuale**, uguale per tutti i soci, ad eccezione dei soci Junior, per i quali può essere prevista una quota associativa ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. **Quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno, entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neppure in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori, deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla delibera, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa.
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) - Avvertimento;
- b) - Ammonizione;
- c) - Diffida;
- d) - Sospensione a tempo illimitato;
- e) - Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta, di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri decisionali necessari al conseguimento degli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo), il bilancio preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione.

L'Assemblea dei soci delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;

- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca, situata nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata, e, nei casi urgenti, con raccomandata a.r. da inviarsi ai soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione** con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione** qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci esclusi coloro che intendano dimettersi. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si intendono attribuite per anni quattro e potranno essere rielette o modificate in successive apposite elezioni.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per l'amministrazione dell'associazione oppure un rimborso spese a forfait deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente assegnate se accettate. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

- **Il Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze; saranno designati i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze quali componenti il Consiglio Direttivo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di parità la priorità di elezione sarà attribuita al socio più anziano di età anagrafica.
- **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed il suo voto sarà valido, in prima votazione, se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio, o in seconda votazione dove sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- **Il Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante della Associazione e risponde nei confronti dell'Assemblea Sociale dell'operato dell'Associazione stessa.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e di ordinaria amministrazione
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne rende esecutive le deliberazioni;
- c) firma gli atti o ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega, in tutto od in parte, le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario/ Tesoriere

Art. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da un minimo di uno a un massimo di cinque Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto o modificato in successive apposite elezioni.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre agli incarichi conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell' anno o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e degli impianti dell' associazione.
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.
7. conferire incarichi specifici di controllo, di consulenza tecnica o amministrativa;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria e straordinaria;
12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell' assemblea, su questioni non contemplate da nessuna norma sociale.
13. eleggere, fra i propri componenti, il presidente, il vice presidente ed il segretario/tesoriere.
14. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società o enti pubblici sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato, senza formalità, dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario /Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate al Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno del cinquanta per cento dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani, in termini di data d'iscrizione, che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto, ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato, presso la sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati e trascritti sui libri sociali.

Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione, tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo, ne redige e ne firma il verbale;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.



Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria che delibera secondo quanto previsto dall'art.18 del presente statuto.

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, la risoluzione della controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia., iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 303, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con la presenza ed il voto favorevole dei soci che hanno diritto al voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, e delibera secondo le maggioranze previste dall'art. 18 del presente statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Villa Carcina, 02.03.2015

FIRME

Presidente

Vice Presidente

Segretario/Tesoriere

FRANCESCA PISCIOLI

LAMBERTO MELINA

GLORIA URIETTI

